

Pubblicato il 30/10/2020

Sent. n. 1746/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2019, proposto da: [omissis], rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Costabile, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Vincenzo la Costa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Jorio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Misasi 80/D; Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; per l'annullamento della cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di contributi concessori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo la Costa dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il Dott. Arturo Levato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. [omissis] espongono di avere ricevuto una cartella emessa da Equitalia Sud s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione, contenente la richiesta di pagamento, quali coobbligati, per la somma di euro 14.960,76, da versare al Comune di San Vincenzo la Costa per la corresponsione di oneri di urbanizzazione relativi al rilascio del permesso di costruire n. [omissis].

Tale cartella di pagamento è stata opposta davanti al Tribunale di Cosenza, che con sentenza n. 402 del 26.02.2019 ha declinato la propria giurisdizione in favore del g.a.

L'azione è stata quindi riproposta innanzi a questo T.a.r. per mezzo di ricorso notificato il 24.09.2019. I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto l'inesistenza della notifica della cartella per violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, la nullità della stessa per violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 46/1999, che imporrebbe, per i crediti tributari ed extratributari degli enti locali, che l'iscrizione a ruolo sia proceduta dalla formazione di un titolo esecutivo. Hanno rilevato, inoltre, l'intervenuta decadenza per decorso del termine per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. n. 296/2006, l'ulteriore rilievo di non essere debitori, nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.

Hanno concluso chiedendo che sia dichiarata l'inesistenza della notifica della cartella o la nullità per mancanza di valido titolo esecutivo ovvero che sia dichiarata la decadenza del diritto a formare il ruolo esecutivo. In via gradata, hanno chiesto che sia accertata l'insussistenza della pretesa creditoria nei loro confronti e l'estinzione del diritto per prescrizione.

2. Resiste il Comune di San Vincenzo la Costa, che ha eccepito la tardiva proposizione del ricorso, deducendone nel merito l'infondatezza.

3. Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa del Comune.

L'art. 11, comma 2, c.p.a. prescrive, infatti, che la *translatio iudicii* può essere eseguita "... innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

Nella fattispecie, la sentenza con la quale è stato pronunciato il difetto di giurisdizione è del 26.02.2019 ed il gravame è stato avviato alla notifica il 25.09.2019, già prima, pertanto, dell'inizio del decorso del perentorio termine di tre mesi, individuato nel giorno in cui la decisione che declina la cognizione del giudice adito è divenuta definitiva, circostanza tuttavia non ancora verificatasi alla data del 25.09.2019, in quanto per la formazione del giudicato sulla pronuncia del Tribunale di Cosenza, in assenza di notifica della stessa, si applica il termine semestrale, decorrente dal 26.02.2019, data della pubblicazione della decisione.

5.1. Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che sussiste nella fattispecie la giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, n. 6 lett. f) c.p.a., che attribuisce al giudice amministrativo, "*le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa*".

Nella vicenda in esame infatti -diversamente da un'altra analoga in cui l'adito T.a.r. non aveva ritenuto sussistente la propria *potestas iudicandi* (T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 maggio 2016, n. 1086)- sono poste in discussione non solo questioni attinenti al procedimento di riscossione e, quindi, al momento meramente esecutivo del rapporto tra p.a. e privato ma anche profili afferenti all'*an* della pretesa creditoria, come tali idonei a radicare la giurisdizione del g.a.

6. Può quindi essere vagliato il merito del ricorso, che risulta fondato.

È invero suscettibile di favorevole scrutinio, con assorbimento delle residue doglianze, la censura tesa a contestare l'effettiva posizione debitoria degli esponenti rispetto alla pretesa azionata con l'avversata cartella di pagamento.

Nello specifico, i ricorrenti hanno rilevato che il permesso di costruire n. [omissis] è stato rilasciato il [omissis] in favore della loro madre, [omissis], e poi volturato il [omissis] in capo alla [omissis], senza che la stessa [omissis], successivamente deceduta, avesse provveduto ad effettuare sul terreno alcuna opera di trasformazione edilizia.

Sul punto, giova quindi osservare che secondo condivisibile giurisprudenza non è il solo rilascio del titolo edilizio a determinare l'obbligo di versamento degli oneri concessori, rilevando anche l'esecuzione dell'attività edilizia assentita, con la conseguenza che "*ove ci sia stata voltura a favore di terzi del titolo edilizio da parte dell'originario titolare, unita al mancato avvio da parte di costui di alcuna attività edificatoria, l'intestatario iniziale della concessione deve essere ritenuto libero da ogni obbligo pecuniario nei confronti dell'ente concedente per oneri concessione e per contributo di costruzione*" (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 12 ottobre 2010) e ciò poiché l'avvenuta voltura del titolo edilizio accettata dal Comune estingue il rapporto con l'originario dante causa, operando "*come una novazione soggettiva liberatoria del debitore originario per accettazione del Comune*" (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2011, n. 6033; T.A.R. Veneto, Sez. II, 16 giugno 2011, n. 1042).

Ne consegue che gli oneri di urbanizzazione ricadono sul soggetto che ha realizzato le opere di trasformazione edilizia -cioè [omissis], in favore della quale è stato volturato il titolo fonte dell'obbligazione- cosicché non possono rispondere della richiesta di pagamento i ricorrenti, cui invece la cartella di è stata notificata a titolo di coobbligati in qualità di coeredi dell'originaria titolare del permesso di costruire.

In senso contrario, non può assumere rilievo la circostanza che al ricorrente [omissis] il [omissis] sia stato notificato dal Comune l'avviso di pagamento degli oneri concessori nella duplice qualità di [omissis], posto che, al più, tale notifica può assumere rilievo quale atto interruttivo della pretesa creditoria nei confronti della società ma non anche a preservare la legittimità dell'impugnata cartella, poiché notificata in modo esclusivo ai singoli ricorrenti quali coobbligati, riflesso della qualità di coeredi, e come tali non vincolati al versamento degli oneri concessori, secondo quanto chiarito.

7. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'avversata cartella di pagamento.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento.

Condanna il Comune di San Vincenzo la Costa e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore dei ricorrenti, nella complessiva somma di euro 3.305,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO